

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

COMUNE DI MONSELICE

CAPO I

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legge regionale n. 22/1996:

- a) Servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 22/96 e all'art. 86 del D.L.vo 30.04.92 n. 285;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.L. vo n. 285/92.

Art. 2 Servizio di taxi

1. Il servizio taxi così come definito dall'art. 2, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
 - b) lo stanziamento avviene in luogo pubblico;
 - c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.
2. Il servizio è effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.
3. la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.
4. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente nelle aree ove sono in vigore divieti o limitazione della circolazione limitatamente e per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del servizio su chiamata dell'utente e ciò sia dimostrabile alle forze di polizia operanti sul territorio che lo richiedano.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 Servizio di noleggio con conducente

1. il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. È effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
3. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene, di norma, all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale del Comune, se dotato del servizio di taxi.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore.
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
6. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purchè la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
7. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 4 Disciplina del servizio

1. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente sono disciplinati dalle norme nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto, in particolare dalla legge R.V. 30 luglio 1996, n. dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 5 Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune.
2. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titoli di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolare d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 21/1992.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al Consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 6

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi o di noleggio con conducente.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza o all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
5. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 30.07.1996, n. 22.

Art. 7

Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 il numero delle licenze da rilasciare per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente viene stabilito sulla base dei criteri determinati dalla regione, con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 8

Caratteristiche e verifiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'autorità comunale competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere per particolari esigenze motivate nell'atto deliberativo di rilascio, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.
3. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
4. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recate la scritta "taxi". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
 - a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10 la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale lo stemma del Comune, sul lato

destra entrambi, di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;

b) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante, nella parte superiore, lo stemma del Comune, di mm. 100 di base per 80 di altezza.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile.

6. Tutti i veicoli adibiti a servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992 devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti secondo quanto individuato con decreto del Ministro dei Trasporti.

7. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte dell'Autorità comunale – a mezzo della Polizia Municipale – al fine di accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto deliberativo.

Art. 9 Autovetture di scorta

1. Su istanza dei soggetti elencati all'articolo 4, comma 3, la Giunta Comunale può concedere agli stessi una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:

- a) guasto meccanico;
- b) incidente;
- c) furto o incendio;

2. L'ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), b), e c). L'autorizzazione contiene i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
- c) numero di targa o di licenza del taxi di scorta;
- d) numero di targa o di licenza del taxi sostituito;
- e) periodo di validità.

L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.

3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validità dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2.

4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13.

5. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso della propria vettura.

6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 2111992, non possono essere trasferite commercializzate ai sensi dell'art. 9 della predetta legge e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 616/1977.

7. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla "A. S." unitamente ai segni distintivi di cui all'art. 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "Auto di Scorta" con caratteri alti mm. 40.

8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata predisposizione al servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
- b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione della vettura destinata a taxi di scorta;
- c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
- d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4;
- e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire le licenze per auto di scorta così come previsto dal comma 6;

9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 10

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di taxi.

1. Le autovetture in servizio di taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli utilizzabili per guasto meccanico: incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni.

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'articolo 7;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizi diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d) il periodo di validità.

Art. 11

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Dirigente dell'ufficio Competente, i mezzi di servizio taxi, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Dirigente Comunale Competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionari della linea ed il tassista.

Art. 12 **Operatività del servizio.**

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese della Provincia di Padova servite da strade asfaltate.

Art. 13 **Commissione consultiva comunale.**

1. Aio sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 4, comma 4 della legge 15.01.1992, n. 21 e 13 della legge regionale 30.07.1996, n. 22 il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina della Commissione consultiva comunale così composta:

- a) dal dirigente dell'ufficio competente in funzione di Presidente;
- b) dal comandante o da altro membro della Polizia Municipale designato dal Comandante;
- c) da un rappresentante designato dall'associazione di categoria dei tassisti maggiormente maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
- g) da un rappresentante della Provincia.

2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabili dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo;

4. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Art. 14 **Funzionamento della Commissione comunale Consultiva.**

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.
6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o dell'associazione che li ha designati.
7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II°

LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Art. 15

Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1. L'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale;
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale n. 22/1996 e consente l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 16

Accesso alla professione.

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III° IL TITOLO D'ESERCIZIO

Art. 17

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è approvato dal Dirigente l'Ufficio competente entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze o autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. Il Dirigente, contestualmente all'indizione del concorso, nomina la commissione di concorso composta dal dirigente stesso, con funzioni di Presidente, e da due esperti, nonché da un segretario scelto fra i dipendenti comunali con qualifica non inferiore alla sesta.
4. La Commissione:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal successivo art. 20 e redige la graduatoria di merito;
 - c) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'approvazione.

Art. 18

Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo precedente;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 19

Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta semplice, ed in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e

residenza del richiedente.

2. il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della legge 04.01.68 n. 15, di essere in possesso di tutti in requisiti necessari e di non incorrere in alcune delle cause ostative dell'eventuale rilascio.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 15/68 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 20 **Titoli oggetto di valutazione.**

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'articolo 17 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
- b) laurea punti 3;
- c) diploma di maturità punti 2;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 21 **Validità delle graduatorie.**

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.

2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso di due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 22 **Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione.**

1. Il Dirigente, approva da parte della Giunta Comunale la graduatoria di merito redatta del Commissione di cui all'art. 15, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza o dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 15, comma 3, il Dirigente sospende l'assegnazione del titolo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora durante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

4. All'assegnatario della licenza o autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13.

5. Il dirigente, entro 15 giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di requisiti di cui all'art. 15.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26.04.92 n. 300 e al d.p.r. 09.05.94 n. 407.

Art. 23 **Validità della licenza.**

1. La licenza o autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. L'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla sua richiesta.

4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e del presente regolamento.

5. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle imposizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A. di.....

6. La licenza o l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 24 **Trasferibilità della licenze.**

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale Veneto 30 luglio 1996, n. 22, su richiesta del titolare, è concesso al Dirigente l'Ufficio Competente il trasferimento della licenza o autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 10 della legge ed in possesso dei requisiti prescritti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali o della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritto nel ruolo di cui all'art. 10 della legge richiamata ed in possesso dei requisiti prescritti. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente Competente dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

c) il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV° L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 25 Caratteristiche delle autovetture.

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche di cui al precedente art. 8.

Art. 26 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione e/o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla valutazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 18, comma 3.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente Ufficio comunale.

Art. 27 Turni di servizio taxi ed acquisizione della corsa.

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

2. il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui all'art. 13, spetta all'ufficio Comunale Competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché all'organizzazione del servizio stesso.

3. I tassisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a 6 ore.

4. Il tassista deve esporre in maniera visibile all'esterno della vettura, la scheda mensile rilasciata dal comune dove devono essere riportati:
 - a) il turno di servizio prescelto;
 - b) l'orario di servizio prescelto nella giornata.
5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta a carico definite con l'ordinanza del Sindaco;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) al servizio delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al conducente in transito. In tale caso l'acquisizione della corsa avviene nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
6. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con ordinanza del Sindaco;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al conducente in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art. 28 **Posteggio di stazionamento taxi.**

1. Lo stanziamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree "piazzole" all'uopo predisposte nelle località indicate con provvedimento della Giunta Comunale: spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi dell'art. 6, 7 e 37 del D.L.vo 285/92.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. È tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. È facoltà del Sindaco l'interdizione dell'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri, e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal numero che abbia già impegnata l'autovettura.
5. È consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 29 **Comportamento del conducente durante il servizio.**

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ha

l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra-urbana;
 - h) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:
- a) seguire i percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 11;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo specifica richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 30 Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine del carico, la scelta può essere operata solo nei casi in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad

assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;

- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 31 Sostituzione e collaborazione alla guida.

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori ai sei mesi.

5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 16.

Art. 32 Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 33 Trasporto disabili.

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza a all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e

effettuato gratuitamente.

Art. 34 Tariffe.

1. La giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 13, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi, secondo le previsioni dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro il limite minimo e massimo stabilito dalla Giunta Comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti.
4. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 35 Tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tesseramento omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione, presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrare efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio Comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Art. 36 Radiotelefono.

1. Il servizio di taxi e noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare le autovetture adibite a servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio e taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le 12 ore precedenti.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti ed i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche ed i dati di riconoscimento

dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 37 Contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 38 Impiego di tecnologie innovative.

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 39 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 40 Pubblicità sulle autovetture.

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 41 Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso informano il Dirigente Comunale Competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V° VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 42 Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli organi individuali dall'art. 21, 2° comma della legge Regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 22.

Art. 43

Idoneità dei mezzi al servizio.

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Competente.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza o dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 44 Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e della legge Regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 22, sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale del Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 609 come integrata dal Titolo VI° del Codice della strada;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 6, comma 2, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'art. 8, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta autorizzazione all'utilizzo della stessa così come previsto dall'art. 9, comma 2;
 - d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'articolo 10;
 - e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
 - g) violazione dell'art. 16, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
 - h) violazione dell'art. 23, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - i) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 26, comma 2;
 - j) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, comma 1, punti c), j), e k);
 - k) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 29, comma 2, punti da a) a g);

- l) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 30, comma 1, punto a);
 - m) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dagli articoli 35 e 37;
 - n) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'articolo 40;
 - o) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 41, comma 2.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 400.000 ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge regionale.
5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è pari al doppio del minimo edittale come determinato nel precedente comma 2.

Art. 45

Rinuncia alla licenza o dell'autorizzazione.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 46

Sospensione della licenza o dell'autorizzazione.

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non inferiore ai 7 giorni e non superiore a sei mesi se il titolare:
- a) viola le norme del codice della strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) non adempie agli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione o di licenza;
 - c) contravviene alle direttive e prescrizioni emanate dagli organi competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - d) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
 - e) viola le norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 33;
 - f) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
 - g) non applica le tariffe in vigore,
- 2) Il Dirigente competente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
- 3) La sospensione viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 47
Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con autorizzazione per il servizio di noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
 - b) per la violazione dell'art. 9, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta l'utilizzo diretto a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura;
 - c) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli art. 5, 15 e 16;
 - d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'art. 22;
 - e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze come previste dall'art. 9, comma 8 e dall'art. 24;
 - f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 46;
 - g) per interruzione e ingiustificata sospensione dal servizio;
 - h) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito autorizzazione o dalla licenza;
 - i) quando il titolare sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
 - j) per i motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 48
Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Dirigente competente per il servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 13, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 24 del presente regolamento e non venga richiesto al comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dallo stesso articolo.
3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per

l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 49

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia sospensione decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 50

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 nov. 1981 n. 689 e successive modificazioni, così come integrata dal titolo VI del Codice della strada.

2. Verificatesi uno dei casi previsti nei precedenti artt. 47 e 48, il dirigente responsabile del servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione il verbale di accertamento della violazione stessa trasmesso dagli agenti accertatori indicati dall'art. 21 comma 2, della legge regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 22, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Qualora l'accertamento sia ritenuto fondato, il Sindaco determina le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave, come prevista dal precedente art. 47 o di recidiva reiterata.

5. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

6. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 51

Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali.

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia.

Art. 52

Norma di salvaguardia.

1. In applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le modalità per lo svolgimento del servizio di cui al comma 2, lettera b) della legge regionale Veneto 30 luglio 1996 n. 22, comprendono la possibilità di utilizzare nell'ambito del Comune, anche per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché l'eventuale esonero dell'obbligo del tassametro per il servizio taxi, previo provvedimento allo scopo emanato dal Sindaco.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma va applicata per le autorizzazioni in essere rilasciate in base alla precedente normativa dal Comune e ad esclusivo vantaggio dei titolari delle

medesime i quali potranno optare – se in possesso dei requisiti di legge – per la licenza taxi o per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente.